

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE

Sent. 2009/2004

RG.n. 821/2004

nelle persone dei Signori:

Dott. LUIGI PAPIANO	Presidente
Dott. GIORGIO CALDERONI	Cons.
Dott. BRUNO LELLI	Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 23 Giugno 2004

Visto il ricorso 821/2004 proposto da:

MARINA PARK S.R.L.

rappresentata e difesa da:

AGNOLI AVV. LORENZO MARCO

ZANETTI AVV. LEONARDO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA CARTOLERIA, 32

presso

AGNOLI AVV. LORENZO MARCO

contro

COMUNE DI RAVENNA

rappresentato e difeso da:

BALDRATI AVV. ENRICO  
GIULIANINI AVV. PATRIZIA  
DONATI AVV. GIORGIA  
con domicilio eletto in BOLOGNA  
P.ZZA ALDROVANDI 3  
presso

LISTA AVV. MARIA CHIARA  
e nei confronti di  
GEMELLI COSTRUZIONI S.R.L.

Rappresentata e difesa da:  
LUGARESÌ AVV. NICOLA  
PEZZI AVV. CLAUDIO  
MARABINI AVV. ALVARO  
Con domicilio eletto in BOLOGNA  
Via Rubbiani, 2

Presso

PEZZI AVV. CLAUDIO

per l'annullamento, previa sospensione  
dell'esecuzione, dei seguenti atti:  
verbale della seduta di gara del 31.3.2004 e nota prot.n. 58417  
del 1.4.2003 relativa all'asta pubblica per la vendita di un lotto di  
terreno di proprietà comunale;  
determina dirigenziale n. 46 del 23.4.2006, conosciuta  
successivamente, recante l'aggiudicazione della gara alla Gemelli  
Costruzioni;

ogni atto presupposto o conseguente, ancorché ignoto;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI RAVENNA

GEMELLI COSTRUZIONI S.R.L.

Designato relatore il cons. dott. BRUNO LELLI

E uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 26, u.c., della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla Legge 21.7.2000 n. 205;

Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto:

#### FATTO E DIRITTO

Il comune di Ravenna ha indetto un'asta pubblica per la vendita di un lotto di terreno di proprietà comunale.

In sede di gara, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la commissione di gara rilevava che l'offerta presentata dalla controinteressata e quella presentata da altra concorrente non risultavano sottoscritte.

Nonostante ciò la commissione ammetteva entrambe le offerte ritenendo che non vi fossero dubbi circa la riconducibilità delle medesime ai soggetti che partecipavano alla gara.

In particolare la commissione rilevava che l'offerta della società

controinteressata era contenuta in una busta contrassegnata, sul frontespizio, dalla dicitura "contiene offerta economica" e recante sul retro ed in corrispondenza dei lembi di chiusura il timbro della società controinteressata e la sottoscrizione del legale rappresentante della medesima.

Costituendosi in giudizio, inoltre, la controinteressata ha evidenziato di avere presentato, oltre alla busta contenente l'offerta economica, una seconda busta nella quale sono stati inseriti un assegno circolare non trasferibile intestato al tesoriere comunale emesso dalla banca su ordine del legale rappresentante della società.

In definitiva, deducono l'amministrazione e la controinteressata, nel particolare caso di specie l'omessa sottoscrizione del documento recante l'offerta non consente di mettere in dubbio la riconducibilità della stessa alla società Gemelli Costruzioni.

Pertanto, in assenza dal bando di clausole di esclusione delle offerte in caso di mancanza di sottoscrizione, la società controinteressata doveva necessariamente essere ammessa.

Osserva il collegio che, sulla base principi generali, l'offerta priva della sottoscrizione è un documento inidoneo a rappresentare la volontà del soggetto da cui proviene e, quindi, da considerarsi priva di effetti.

Conseguentemente la controinteressata non poteva essere ammessa alla gara.

Gli elementi evidenziati dall'amministrazione e dalla

controinteressata servono solo a dimostrare che la società Gemelli Costruzioni intendeva partecipare alla gara, ma non consentono di attribuire efficacia ad un documento, destinato a rappresentare la volontà dell'autore, privo della sottoscrizione da parte dello stesso.

In altri termini, tali elementi non possono sostituire la sottoscrizione del documento, perché si tratta di fattori estrinseci ad esso, che non possono surrogare la funzione primaria della sottoscrizione, che è quella di imputare l'atto scritto al dichiarante, che ne assume la paternità nei rapporti con i terzi (TAR Lazio, Roma, III-bis, n. 983/2004).

Ne in contrario rileva l'assenza di specifiche clausole di esclusione del bando, in quanto l'offerta, di per sé, è valida ed esistente solo se sottoscritta.

Non è poi possibile fare ricorso al principio di regolarizzazione dei documenti, in quanto tale possibilità presuppone che il documento esista, mentre nel caso di specie l'offerta va qualificata come radicalmente nulla (Cons. di St., Sez. V, 5.11.2003 n. 340; TAR Lazio, Roma, III-bis, n. 983/2004) per difetto di un suo elemento costitutivo.

In definitiva il ricorso all'esame deve essere accolto con conseguente annullamento della gara nella parte in cui ammette la controinteressata e, conseguentemente, dell'impugnata aggiudicazione.

In esecuzione della presente sentenza il comune di Ravenna

dovrà procedere ad una nuova aggiudicazione tenuto conto dell'esclusione della controinteressata dalla gara.

Ciò posto, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, in quanto l'interesse sostanziale fatto valere dallo stesso col ricorso trova soddisfazione nell'effetto conformativo della sentenza che obbliga l'amministrazione a rinnovare l'aggiudicazione annullata tenendo conto del contenuto della presente sentenza.

Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna, Seconda Sezione, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui a parte motiva.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 23.6.2004.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons. Rel. est. f.to Bruno Lelli

Depositato in Segreteria in data 7.7.2004

Bologna li 7.7.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari